



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

19790/2011

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Eseguibilità
di condanna
a favore di
lavoratore
al lordo
delle
ritenute

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI

- Presidente -

R.G.N. 5451/2009

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Consigliere -

Cron. 19730

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. PAOLO D'AMICO

- Consigliere - Ud. 08/07/2011

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO

- Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

MATERIA
EVENTE

SENTENZA

sul ricorso 5451-2009 proposto da:

~~GIUSEPPE ANTONIO ROSATI~~, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151, presso
lo studio dell'avvocato ROSATI ANGELO, rappresentata e
difesa dall'avvocato NORSCIA ANTONIO giusto mandato in
atti;

2011

- ricorrente -

1852

contro

~~GIUSEPPE ANTONIO ROSATI~~;

- intimato -

avverso la sentenza n. 676/2008 del TRIBUNALE di

TERAMO, depositata il 29/10/2008, R.G.N. 2774/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;

udito l'Avvocato ANTONIO NORSCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

12

Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza n. 676/08, pubbl. il 29.10.08, il Tribunale di Teramo accoglie, per quanto di ragione e per quel che qui ancora rileva, l'opposizione dispiegata da ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ avverso l'esecuzione in suo danno intrapresa, in forza di titoli esecutivi che trovavano causa nel pregresso rapporto di lavoro, da ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, escludendo la debenza, dal totale precettato, della somma richiesta da quest'ultima a titolo di ritenute fiscali e previdenziali.

1.2. Avverso tale capo di detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, la ~~XXXXXXXXXX~~; non svolge attività difensiva l'intimato. A seguito di relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. in data 28.12.09, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio e la ricorrente ha prodotto memoria: all'esito, la Corte ha disposto, all'udienza del dì 11.2.10, la rimessione alla pubblica udienza; ed a quest'ultima il difensore della ricorrente discute oralmente la causa.

Motivi della decisione

2. La ricorrente:

2.1. con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 19 e 23 legge 4 aprile 1952 n. 218, assume che le somme dovute alla lavoratrice quali differenze retributive per gli anni pregressi costituiscono retribuzioni arretrate, relativamente alle quali obbligato al versamento dei contributi previdenziali è il datore di lavoro; concludendolo con il seguente quesito: ... dica la Corte, *considerate le differenze salariali determinate dal Giudice*



sulla base della qualifica riconosciuta dal datore di lavoro, come violazione da parte di questi, dell'obbligazione retributiva, considerato altresì che le ritenute stesse non sono state effettuate alla scadenza dei singoli periodi di paga, se sia o no conforme al dettato dell'art. 19 e dell'art. 23 L. 218/1952, ritenere il datore di lavoro come debitore esclusivo dei contributi dovuti sulle somme stesse mandando indenne il lavoratore, sulle differenze in questione, della contribuzione previdenziale a suo carico;

2.2. con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le trattenute fiscali sulle somme dovute al lavoratore dovessero essere effettuate prima della data del pagamento, anziché a quella di questo; concludendolo con il seguente quesito: dica la Corte di Cassazione se è conforme o no all'art. 23 d.P.R. 29.9.73 n. 600 e succ. mod. decurtare le ritenute fiscali prima del materiale pagamento della somma dovuta.

3. I motivi sono manifestamente fondati, dovendo l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali:

3.1. effettivamente, in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore; infatti, la norma che consente al datore di

lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili (tra le altre, v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3782);

3.2. analogamente, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto;

3.3. ne consegue che, **allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non**

ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali.

4. La diversa conclusione cui sul punto perviene, non applicando i principi suestesi, il giudice di merito è così erronea e la qui impugnata pronuncia, nella parte in cui accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione, va allora cassata; al contempo, la non necessità di altri accertamenti di fatto sulla sola questione rimasta oggetto della controversia consente di decidere nel merito la medesimo controversia, rigettando in toto l'opposizione del Di Giuseppe - vale a dire, anche per la parte per la quale era stata invece accolta, quanto alla non debenza della somma di € 41.465 a valere sul totale oggetto del precetto notificato il 14.4.04 - e provvedendo sulle spese in ragione della soccombenza dell'opponente medesimo.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la gravata sentenza in relazione alle censure accolte; decidendo nel merito, rigetta integralmente l'opposizione dispiegata da ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, con ricorso al Tribunale di Teramo dep. il 4.10.04, avverso l'esecuzione immobiliare in suo danno intrapresa da ~~XXXXXXXXXX~~, anche in relazione al

precetto notificato il 14.4.04; condanna [redacted]
[redacted] e al pagamento, in favore di [redacted],
delle spese di lite del grado di merito e del giudizio di
legittimità, liquidate in rispettivi € 4.030,00 (di cui €
30,00 per esborsi) e 1.700,00 (di cui € 200,00 per
esborsi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 8 luglio 2011.

L'Estensore

Franco Schifano

Il Presidente

[Signature] *28/7/11*

[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
Immacolata BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 28 SET 2011
Il Funzionario Giudiziario
Immacolata BATTISTA

[Signature]